



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

AL DOTT. ...(OMISSIS)...  
(trasmissione via-fax: .....)

ROMA, 25 MAGGIO 2011, PROT. 98420

e p.c.: ALLA CCIAA DI RAVENNA  
Alla cortese attenzione del Segretario Generale  
(trasmissione tramite PEC)

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento al fax pervenuto in data 19 aprile 2011 (prot. MSE n.77226 del 21 aprile 2011) con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

Con il quesito in esame la S.V. ha rappresentato il caso di un soggetto che intende stipulare un contratto di associazione in partecipazione ai fini dello svolgimento di attività di impiantistica, acquisendo la figura di titolare/associante. In tale contesto colui che abiliterebbe l'impresa è l'associato, in quanto – a suo dire - in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m.37/2008 (l'associato è stato in passato titolare di impresa di impiantistica abilitata per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c-d-e-g, ex art. 1, L.46/90).

Attualmente l'associato possiede una quota di partecipazione nella società di famiglia che gestisce uno stabilimento balneare. L'attività svolta dal medesimo all'interno dell'impresa familiare, a parere della S.V., non costituisce comunque una causa ostativa (rientrante tra quelle previste dall'art.3, comma 2 del d.m. in parola), poiché, essendo attività di tipo prettamente stagionale, non può essere considerata come "attività di tipo continuativo".

In proposito, occorre rappresentare che la valutazione del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio di Ravenna, responsabile del procedimento, che legge per conoscenza.

Pur tuttavia, in quanto richiesto, si ritiene di dover fornire risposta al quesito proposto, rappresentando al riguardo che, ai fini di una favorevole valutazione del quesito proposto, occorre che si verifichino le 3 seguenti condizioni:

- l'associato deve essere effettivamente in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 del d.m. 37/2008 (*in relazione alla cui verifica si fa, comunque, rinvio alla Camera di commercio di Ravenna*);
- il contratto di associazione in partecipazione in parola deve essere stipulato in ossequio a quanto previsto dalle direttive ministeriali (al riguardo si fa esplicito riferimento a quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti

Richiesta parere del .....dm.37-2008

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691  
e-mail [marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it)  
[paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)



concernenti l'associazione in partecipazione; si ricorda, in proposito, che il contratto deve essere affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato – in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa; spetta alla Camera di commercio, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare "caso per caso" l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa); conseguentemente è necessario che il contratto superi la verifica camerale in parola;

- l'attività di socio lavoratore presso l'impresa di famiglia non deve essere di tipo continuativo. Al riguardo, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della Camera, si è del parere che l'articolo 3, comma 2 del d.m. in parola, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano stati effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti. Quindi non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa. *Spetta nuovamente alla Camera di commercio di Ravenna effettuare ogni tipo di valutazione al riguardo, essendo responsabile del procedimento.*

IL DIRIGENTE  
(Marco Maceroni)